

allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 12.12.2012

**CRITERI ATTUATIVI
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLE N.T.A.
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 12.12.2012**

I presenti criteri attuativi sono finalizzati a dare la corretta interpretazione dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, e in particolare a disciplinare i disposti dell'art. 7.1 riguardo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 1 – Reperimento dei posti auto destinati alla clientela

Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compreso il trasferimento di attività esistenti o il subentro nella gestione di attività, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5.00x2.50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto).

In caso di ogni subentro nella gestione di attività, dovrà essere dimostrata la disponibilità effettiva di posti auto destinati alla clientela o dimostrare l'avvenuta monetizzazione; qualora al subentro i posti auto non fossero fisicamente disponibili o non fosse presentata comprova dell'avvenuto pagamento della loro monetizzazione, dovrà essere dato luogo alla loro monetizzazione, qualora ammessa dal PGT e dalle presenti norme.

I posti auto potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto.

E' ammessa la monetizzazione di tali spazi esclusivamente nel nucleo di antica formazione e nelle aree a più elevata densità di attività di somministrazione contigue allo stesso, ove venga dimostrata l'impossibilità del loro reperimento. L'area ove è consentita tale possibilità è quella indicata nella planimetria allegata al presente atto. La monetizzazione è ammessa nelle aree comprese all'interno di un Piano Attuativo ai sensi del PRG previgente o di Ambito di Trasformazione ai sensi del PGT vigente.

Art. 2 – Importo unitario per la monetizzazione dei posti auto

L'importo unitario di monetizzazione dei posti auto è fissato in 1.000,00 (mille/00) euro. A questo importo andranno applicati i moltiplicatori e i correttivi come stabiliti dai successivi articoli.

Art. 3 – Importi per la monetizzazione dei posti auto

Nei casi in cui è ammessa la monetizzazione dei posti auto, come specificato all'art. 1, si applicheranno i seguenti criteri:

Monetizzazione di 1 posto auto	Importo pari al 200% dell'importo unitario indicato all'art. 2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto fino a 3	Importo pari al 100% dell'importo unitario indicato all'art. 2
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto da 4 in poi	Importo pari al 50% dell'importo unitario indicato all'art. 2

Esempio di monetizzazione (se ammessa dalle norme):

- attività con superficie destinata alla clientela pari a 15 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario);
- attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 15 mq e minore o uguale a 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il primo x 100% dell'importo unitario);
- attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 60 mq: (pagamento 200% dell'importo unitario) + (3 posti auto x 100% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il quarto x 50% dell'importo unitario).

Articolo 4 – Definizione di subentro

Il caso di subentro richiamato all'art. 1 riguarda l'insediamento di nuova azienda. Non sono considerati subentro i casi di affitto di azienda o di successione da parte degli eredi nella titolarità dell'azienda.

Esempio:

Insediamento di una nuova azienda, o trasferimento di una azienda avente già altrove sede nel Comune, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro l'avvenuta monetizzazione: è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.

Insediamento di un gestore mediante affitto d'azienda o subentro nell'azienda di uno o più eredi a seguito di successione ereditaria, in locali che non possono reperire parcheggi o dimostrare la loro l'avvenuta monetizzazione: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.

Nei casi in cui l'avente titolo dimostri che i locali abbiano reperito parcheggi o che è già avvenuta la loro monetizzazione ai sensi delle presenti norme: non è dovuto il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi.